

Più tempo per la comunicazione delle opzioni per interventi edilizi

La comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all'art. 121 del Dl 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, potrà essere trasmessa entro il **29 aprile 2022**, anziché entro il 7 aprile.

La proroga è stata disposta con il comma 1 dell'art. 10-*quater* del Dl 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter"), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Seppur il termine ultimo per l'invio della "**comunicazione**" per l'esercizio dell'opzione sia il 16 marzo "dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione", il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (§ 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7 aprile 2022, ma detto termine è stato poi ulteriormente prorogato al 29 aprile 2022 nel corso dell'iter di conversione in legge del Dl 4/2022.

La proroga al 29 aprile riguarda i soggetti che intendono optare per **cessione/sconto** che hanno sostenuto, nell'anno 2021, spese per interventi (sia nel caso siano eseguiti sulle unità immobiliari, sia nel caso siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici) di:

- efficienza energetica di cui all'art. 14 del Dl 63/2013 (c.d. **ecobonus**), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Dl 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 commi da 1-*bis* a 1-*septies* del Dl 63/2013 (c.d. **sismabonus**),

compresi quelli per i quali compete il superbonus di cui all'art. 119 comma 4 del DL 34/2020;

- **recupero** del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* comma 1 lett. a), b) e d) del Tuir (gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) rientrano tra gli interventi "optabili" in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando la detrazione compete in versione superbonus 110% ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del DL 34/2020);
- installazione di impianti **fotovoltaici** di cui all'art. 16-*bis* comma 1 lett. h) del Tuir, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell'art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. **bonus facciate**), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;
- installazione di **colonnine** di ricarica veicoli elettrici di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell'art. 119 comma 8 del DL 34/2020.

Il mancato invio della "Comunicazione" nel termine del 29 aprile 2022, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l'opzione **inefficace** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

In **conseguenza** della suddetta proroga del termine di invio della comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, il comma 2 dell'art. 10-*quater* del DL 4/2022 convertito ha differito al **23 maggio 2022**, in luogo dell'originario 30 aprile 2022, il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti relative al periodo d'imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

Precompilate messe a disposizione entro il 23 maggio

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Dlgs. 175/2014, infatti, l'Agenzia mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati le dichiarazioni precompilate relative ai redditi prodotti nell'anno precedente, utilizzando:

- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
- i dati trasmessi da parte di taluni soggetti terzi;
- i dati contenuti nelle CU 2022.

La proroga del termine ordinario del 30 aprile al 23 maggio è limitata all'anno 2022, vale a dire alle dichiarazioni relative ai redditi prodotti nel 2021.

Tale **differimento** del termine si è reso necessario poiché, tra i dati che contribuiscono alla predisposizione della dichiarazione precompilata, vi sono anche i dati relativi all'opzione per i bonus "edilizi".

A seguito della **messa a disposizione** delle dichiarazioni precompilate 2022, i contribuenti possono accedere direttamente alle proprie dichiarazioni utilizzando i seguenti strumenti di autenticazione:

- il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID);
- la Carta di identità elettronica (CIE);
- la Carta nazionale dei servizi (CNS);
- il PIN dispositivo rilasciato dell'Inps (solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, *cfr.* circ. Inps n. 127/2021).

I contribuenti potranno **accettare o modificare** i modelli reddituali precompilati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, a partire dalla data che dovrà essere stabilita dalla stessa Agenzia.

(MF/ms)